

AULA 'A'



03139/19

SENTE REGISTRAZIONE ESENTE BOLL. SENTE DOTTI

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 18901/2017

SEZIONE LAVORO

Cron. 3139

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente - Ud. 14/11/2018

Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere - PU

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Consigliere -

Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere -

Dott. GABRIELLA MARCHESE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18901-2017 proposto da:

CA, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA RIBOTY 23, presso lo studio dell'avvocato SIMONE
DE ANNA, rappresentato e difeso dagli avvocati
AMBROGIO NOVELLI, LUIGI ALBERTO ZOBOLI;

- **ricorrente** -**contro**

LF S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI, 22, presso lo studio
degli avvocati CAMILLA NANNETTI, ENZO MORRICO,

2018

3881

VALERIA COSENTINO, che la rappresentano e difendono;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 315/2017 della CORTE D'APPELLO

di GENOVA, depositata il 26/05/2017 R.G.N. 531/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 14/11/2018 dal Consigliere Dott.

GABRIELLA MARCHESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il

rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato LUIGI ALBERTO ZOBOLI;

udito l'Avvocato CAMILLA NANNETTI;

udito l'Avvocato ENZO MORRICO.

CASSAZIONE.net

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned at the bottom of the page.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Genova, con sentenza del 30.9.2016, rigettava l'opposizione, ai sensi dell'art. 1 comma 51 della legge nr 92 del 2012, avverso l'ordinanza che, a sua volta, aveva respinto l'impugnativa di licenziamento proposta da AC nei confronti di L Società per Azioni.

2. La Corte di Appello di Genova, con sentenza nr. 315 del 2017, rigettava il reclamo del lavoratore.

2.1. Per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale giudicava fondata l'eccezione di decadenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge nr. 604 del 1966.

2.2. Richiamate varie pronunce di questa Corte, i giudici di merito osservavano come il licenziamento comunicato il 31.7.2014 fosse stato impugnato con lettera del 22.9.2014, sottoscritta dal solo difensore, senza che venisse allegata alcuna procura, di cui neppure era fatta menzione nel corpo della missiva (cfr. pag. 18 sentenza impugnata).

2.3. La Corte distrettuale giudicava irrilevante che il difensore avesse dichiarato di agire in nome e per conto del lavoratore e superfluo indagare in merito alla preesistenza della procura (il reclamante aveva infatti dedotto di aver conferito il potere rappresentativo al difensore in data 10.9.2014, con atto avente data certa) giacché ciò che rilevava non era l'esistenza della procura ma la sua comunicazione al datore di lavoro nel termine per impugnare il licenziamento, previsto dall'art. 6 cit.

3. Ha proposto ricorso per cassazione, AC, affidato ad un unico motivo.

4. Ha resistito, con controricorso, L S.p.A.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo – ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.pro.civ. – è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 della legge nr. 604 del 1966 nonché degli artt. 1324, 1388, 1392 e 1393 cod.civ.

1.1. Le censure riguardano la ritenuta decadenza dall'impugnativa di licenziamento per essere stato il recesso impugnato con lettera a firma del solo difensore, ancorché questi avesse espressamente dichiarato di agire in nome e per conto del

rappresentato ed ancorché fosse stata prodotta in giudizio l'originale della procura con data certa, anteriore all'impugnativa.

2. Il motivo è fondato.

2.1. E' circostanza pacifica che l'impugnativa stragiudiziale del licenziamento, pervenuta alla società controricorrente nei sessanta giorni dal licenziamento, come prescritto dalla legge nr. 604 del 1966, art. 6, recasse solo la sottoscrizione del difensore che dichiarava di agire in nome e per conto del lavoratore.

3. La giurisprudenza di questa Corte (sin da Cass., sez un, nr. 2179 del 1987) ha sempre ritenuto possibile che l'impugnativa del licenziamento potesse essere fatta da un rappresentante del lavoratore investito del relativo potere mediante procura rilasciata in forma scritta, avente data certa anteriore alla scadenza del termine di decadenza.

4. L'impugnazione del recesso proposta in sede stragiudiziale, pur non avendo carattere negoziale, è, infatti, atto unilaterale tra vivi a contenuto patrimoniale e ad essa, pertanto, a norma dell'art. 1324 cod. civ., si applicano le disposizioni che regolano i contratti, ivi compresa la norma di cui all'art. 1392 cod. civ. secondo la quale si estende alla procura la forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere; tale norma infatti - che non presuppone la natura bilaterale o plurilaterale dell'atto - è perfettamente compatibile con gli atti unilaterali. E' invece incompatibile con gli atti unilaterali che devono essere compiuti entro un termine perentorio (e con gli atti interruttivi della prescrizione) la retroattività della ratifica sancita dall'art. 1392 cod. civ., posto che le esigenze di certezza sottese alla fissazione dei termini di prescrizione e decadenza non sono conciliabili con l'instaurazione di una situazione di pendenza suscettibile di protrarsi in maniera indeterminata, ben oltre la loro scadenza, e la cui durata rimarrebbe nell'esclusiva disponibilità del «dominus» (cfr. Cass. nr. 8262 del 1997).

5. Va anche rammentato che questa Corte ha, poi, interpretato la disposizione di legge (*id est*: art. 6 cit.) nel senso di riconoscere anche alle associazioni sindacali (qualunque associazione e dunque non solo quella cui il lavoratore abbia in precedenza aderito) un potere di rappresentanza *ex lege* del lavoratore, così da equiparare l'impugnazione effettuata da queste ultime, indipendentemente da un mandato o una ratifica successiva, a quella compiuta direttamente dall'interessato (cfr. Cass. nr. 26514 del 2013) ed, in ultimo, ha ritenuto che «l'impugnativa di cui all'art. 6, comma 1, (fosse) soddisfatta con l'esercizio, nel termine di giorni 60, dell'azione ex art. 28

della legge nr., 300 del 1970 avverso il licenziamento del dipendente» (Cass. nr. 14212 del 2018).

6. Il breve *excursus* giurisprudenziale dimostra l'approccio, sempre più sostanzialista, inteso a privilegiare, tra le possibili interpretazioni dell'art. 6 cit., quella che maggiormente agevoli la tutela giurisdizionale nei confronti del licenziamento, in senso ampio, ingiustificato; sulla base di tale premessa, va, dunque, introdotto il tema specifico, oggetto di causa.

7. La questione che viene in rilievo nel caso di specie, come sintetizzata nell'illustrazione delle ragioni di censura della pronuncia impugnata, non riguarda la sussistenza o meno di una procura scritta rilasciata in epoca anteriore all'impugnativa ma piuttosto quella (*id est*: la questione), a monte, della efficacia dell'impugnazione del licenziamento, da parte del rappresentante, quando, nell'atto, difetti la specifica indicazione della fonte del potere di rappresentanza (*id est*: della procura) e questa non sia comunicata al datore di lavoro nel termine di cui all'art. 6 legge nr. 604 del 1996.

7.1. La Corte di appello ha escluso, in tale ipotesi, l'efficacia dell'impugnazione e, perciò, arrestato la sua indagine alla considerazione che la lettera con cui il recesso veniva contestato recasse solo la dichiarazione da parte dell'avv.to Novelli di agire in nome e per conto del lavoratore (*contemplatio domini*), senza che seguisse una comunicazione della procura al datore di lavoro che, peraltro, (pacificamente) non ne aveva fatto richiesta.

8. Il Collegio non condivide siffatta ricostruzione.

8.1. Questa Corte, con orientamento già chiaramente espresso al quale si intende dare continuità, ha osservato (Cass. nr. 7866 del 2012) come nessun aggancio letterale e/o sistematico giustifichi l'interpretazione che grava il procuratore del lavoratore dell'onere di dare esplicita contezza della fonte del potere conferitogli, senza che alcuno gliene abbia fatto richiesta; eventuali problemi potrebbero insorgere (solo) in caso di ratifica, potendo venire in rilievo, in tale ipotesi, profili di anteriorità o meno della stessa in relazione al rispetto del termine per impugnare; ma quando non si versi in tema di ratifica - essendo stata accertata (o potendo, come nella specie, accertarsi l'anteriorità della procura rispetto all'impugnativa stragiudiziale a firma del difensore)- viene meno qualsiasi ragione che escluda l'efficacia dell'impugnazione.

8.2. Deve essere, pertanto, in questa sede, ribadito il principio per cui «L'impugnativa stragiudiziale ex art. 6 legge n. 604 del 1966 può efficacemente

essere eseguita in nome e per conto del lavoratore licenziato dal suo difensore previamente munito di apposita procura, senza che il suddetto rappresentante abbia l'onere di comunicarla o documentarla, nel termine di cui al citato art. 6, al datore di lavoro, salvo che questi non gliene faccia richiesta ai sensi dell'art. 1393 cod.civ., applicabile ex art. 1324 cod.civ. anche agli atti unilaterali. A sua volta, l'antioriorità della procura rispetto all'impugnativa manifestata dal rappresentante può dimostrarsi in giudizio con ogni mezzo» (Cass. nr. 7866 cit.; seguita da Cass. nr. 3634 del 2017).

8.3. La sentenza impugnata che non si è uniformata a detto principio va, dunque, cassata e va disposto il rinvio alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà al riesame della fattispecie, adeguandosi al principio di diritto di cui al paragrafo che precede, nonché al regolamento delle spese, anche del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14.11.2018

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott.ssa Gabriella Marchese

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Napolitano

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO

